

Informativa per la clientela

Circolare n. 7
del 19 maggio 2017

Il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito di imposta per investimenti al Sud, Equitalia potrà rispondere alle istanze di rottamazione entro il 15 giugno, l’Agenzia fornisce chiarimenti su interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico e sul bonus acquisto di strumenti musicali nuovi, nessun obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per distributori automatici di tabacchi, ricariche e “gratta e vinci”, il parere della Consulta sulla mediazione nel settore tributario e il congedo di paternità facoltativo

L’Agenzia approva il modello per la domanda del credito di imposta per investimenti al Sud, arriva la proroga anche per Equitalia che avrà tempo per rispondere alle istanze di rottamazione fino al 15 giugno, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico e sul bonus acquisto strumenti musicali nuovi, i distributori automatici di tabacchi, ricariche e “gratta e vinci” non hanno obbligo di trasmettere i corrispettivi telematicamente, la Consulta si esprime sulla mediazione nel settore tributario, le precisazioni fornite dall’INPS sul congedo di paternità facoltativo: questi i principali argomenti trattati nella Circolare.

SOGGETTI INTERESSATI



IMPRESE

- Credito di imposta per investimenti al sud
- Rottamazione delle cartelle: equitalia risponde entro il 15 giugno
- Circolare n. 8/E: chiarimenti sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico
- Nessun obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per i distributori automatici di tabacchi, ricariche e "gratta e vinci"



PROFESSIONISTI

- Rottamazione delle cartelle: equitalia risponde entro il 15 giugno
- La consulta accoglie con favore la mediazione anche nel settore tributario



PERSONE FISICHE

- Rottamazione delle cartelle: equitalia risponde entro il 15 giugno
- Circolare n. 8/E: chiarimenti sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico
- Circolare n. 6/E: ulteriori chiarimenti sul bonus acquisto strumenti musicali nuovi
- Congedo di paternità facoltativo

SOMMARIO

1. CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI AL SUD	Pag. 4
2. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE: EQUITALIA RISPONDE ENTRO IL 15 GIUGNO 2017	Pag. 5
3. CIRCOLARE N. 8/E: CHIARIMENTI SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO	Pag. 6
4. CIRCOLARE N. 6/E : ULTERIORI CHIARIMENTI SUL BONUS ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI NUOVI	Pag. 7
5. NESSUN OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI, RICARICHE E "GRATTA E VINCI"	Pag. 9
6. LA CONSULTA ACCOGLIE CON FAVORE LA MEDIAZIONE ANCHE NEL SETTORE TRIBUTARIO	Pag. 10
7. CONGEDO DI PATERNITA' FACOLTATIVO	Pag. 11

1. CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI AL SUD

- Con il [Provvedimento del 14 aprile 2017](#), l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti al Sud, istituito dall'art.1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n.208, come modificato dall'art.7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.18.
- Le Entrate hanno ritenuto opportuno modificare il vecchio modello di presentazione delle domande già adottato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia il 24 marzo 2016, in considerazione del fatto che il nuovo art. 7-quater ha modificato la disciplina del credito d'imposta, prevedendo tra l'altro:
 - l'inclusione della Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lett. a), del TFUE;
 - l'innalzamento delle aliquote del credito d'imposta che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;
 - il calcolo del credito d'imposta sulla base dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti;
 - l'aumento dell'ammontare massimo agevolabile per ciascun progetto di investimento;
 - la cumulabilità del credito d'imposta con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nei limiti dell'intensità o dell'importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea.
- Il nuovo modello può essere utilizzato da imprenditori che intendono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive aventi sede nei territori di Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna e nelle zone assistite di Molise e Abruzzo. Con esso è possibile effettuare anche rinunce e rettifiche di precedenti comunicazioni compiute mediante la presentazione del vecchio modello.

Si ricorda che...



- Il modello è disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate. La trasmissione telematica della comunicazione, redatta con il nuovo modello, può essere effettuata mediante il software CIM17, che sarà disponibile sul sito dell'Agenzia a partire dal prossimo 27 aprile.

2. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE: EQUITALIA RISPONDE ENTRO IL 15 GIUGNO 2017

Dopo la proroga al 21 aprile per la presentazione delle domande di definizione agevolata arriva anche la proroga per Equitalia che potrà rispondere alle istanze dei contribuenti entro il 15 giugno.

La legge n. 45 del 07.04.2017 di conversione del decreto sisma, pubblicata nella GU n. 84 del 10.04.2017, ha stabilito la proroga del termine entro il quale Equitalia deve rispondere alle domande di adesione alla rottamazione delle cartelle; il termine del 31.05.2017, disposto in origine dall'articolo 6 del D.L. 193/2016, è stato pertanto posticipato al 15.06.2017. Entro la suddetta scadenza la società di riscossione dovrà comunicare al contribuente le somme dovute, rideterminate al netto delle sanzioni e degli interessi di mora, a seguito dell'adesione alla definizione agevolata; nel caso in cui il debitore richieda la rateazione delle somme ridefinite, nella comunicazione di Equitalia saranno indicati anche gli importi delle singole rate e le relative scadenze.

Si ricorda che...



Il DL 36/2017 ha prorogato anche il termine per presentare le domande di adesione all'agente della riscossione, che passa al 21.04.2017 (dal 31.03.2017); alla luce dei suddetti interventi normativi, il calendario della rottamazione viene aggiornato nel modo seguente:

- 21 aprile 2017 - Termine presentazione domande di adesione alla definizione agevolata
- 15 giugno 2017 - Termine entro il quale Equitalia comunica al contribuente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della rottamazione, nonché le scadenze previste per il pagamento delle somme ridefinite
- Entro il 31 luglio 2017 - il debitore deve versare le somme dovute a seguito della rottamazione delle cartelle

Infine se il contribuente richiede il pagamento rateale, nel limite massimo di 5 rate, le scadenze delle stesse ad oggi restano invariate, in quanto non interessate da proroghe.

- Rata 1 - luglio 2017
- Rata 2 - settembre 2017
- Rata 3 - novembre 2017
- Rata 4 - aprile 2018
- Rata 5 - settembre 2018

3. CIRCOLARE N. 8/E : CHIARIMENTI SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO

- La [Circolare n. 8/E](#) del 7 aprile 2017 riepiloga le risposte fornite dall'Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2017. Di seguito vengono riportati i chiarimenti riguardanti le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio e gli interventi per la riqualificazione energetica di edifici esistenti.

3.1 Bonifico utilizzato per il pagamento degli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico

- **Domanda**

Nella circolare 43/E/2016 si dice che la detrazione spetta anche quando il bonifico usato per il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione è stato "compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta". In questo caso, il beneficiario dell'accredito deve attestare in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio "di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito". È un chiarimento applicabile anche all'ipotesi in cui il contribuente effettua con un bonifico ordinario (non "parlante") il pagamento finalizzato alle detrazioni su ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico?

- **Risposta**

Come evidenziato nella circolare n. 43/E del 2016 il pagamento delle spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica di edifici esistenti è assoggettato all'applicazione della ritenuta di cui all'articolo 25 del d.l. n. 78 del 2010, norma costituente regola generale. Nei casi di non completa compilazione del bonifico, tali da pregiudicare il rispetto dell'obbligo di operare la ritenuta, la spettanza del beneficio fiscale resta ferma laddove avvenga la ripetizione del pagamento con bonifico corretto (risoluzione n. 55/E del 2012). Tuttavia, ove non sia possibile la ripetizione del pagamento e il mancato assoggettamento a ritenuta dei compensi corrisposti sia dovuto a situazioni "peculiari" (quali l'errata compilazione del bonifico), la fruizione del beneficio fiscale non può escludersi qualora risulti comunque soddisfatta la finalità delle relative norme agevolative tese alla corretta tassazione del reddito nei casi di esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica. La circolare n. 43 del 2016 ribadisce, dunque, che le modalità di fruizione del beneficio prevedono in via ordinaria la effettuazione del pagamento mediante bonifico specifico (cosiddetto bonifico "parlante"), e detta chiarimenti per le ipotesi in cui vi sia stata, per errore, un'anomalia nella compilazione del bonifico, stabilendo che ciò non comporta la decadenza dal beneficio fiscale ma solo a condizione che l'impresa attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d'impresa.

3.2 Conviventi di fatto

- **Domanda**

Con la risoluzione 64/E/2016 si è detto che anche i componenti di una convivenza di fatto possono beneficiare delle detrazioni per il recupero edilizio su un immobile di proprietà del convivente in relazione al quale non dispongano di titoli di possesso qualificato (chiarimento che deve ritenersi valido anche per le detrazioni sul risparmio energetico e l'acquisto di mobili ed elettrodomestici). Si può ritenere che

tale orientamento si applichi anche alle spese sostenute prima del 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della legge 76/2016?

- **Risposta**

Con la Risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016 l'Agenzia delle entrate, nel sottolineare che la Legge 20 maggio 2016, n. 76 estende alcuni diritti spettanti ai coniugi anche ai conviventi di fatto, ha riconosciuto la possibilità di fruire della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente ancorché non possessore o non detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi.

- Considerato che con la richiamata risoluzione le Entrate hanno preso atto di una mutata condizione giuridica intervenuta nell'ordinamento nel 2016 (emanazione della legge n. 76 del 2016 e sua entrata in vigore il 5 giugno 2016) e atteso il principio della unitarietà del periodo d'imposta, si può ritenere che l'orientamento espresso con la risoluzione n. 64/E del 2016 trovi applicazione per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Si ricorda che...



- Con la [Circolare n. 7/E](#) del 4 aprile 2017 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato una guida alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta 2016, con la quale vengono evidenziati i vari oneri detraibili e deducibili dal reddito, tra i quali sono ricomprese le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e gli interventi finalizzati al risparmio energetico .

4. CIRCOLARE N. 6/E : ULTERIORI CHIARIMENTI SUL BONUS ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI NUOVI

Con la Circolare n. 6/E del 31 marzo 2017 le Entrate definiscono le condizioni per accedere al contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo

- La legge 232/2016 (art. 1, co. 626) ha introdotto un contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il percorso di studi frequentato dallo studente. Tale agevolazione consiste in uno sconto sul prezzo di vendita applicato dal rivenditore, al quale sarà riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
- L'agevolazione differisce da quella già prevista per il 2016 per la più ampia platea di soggetti beneficiari, oltre che per la diversa misura dello sconto.

4.1 Beneficiari

- Lo scorso anno l'agevolazione era riservata solo agli studenti iscritti ai corsi di strumento del triennio e del precedente ordinamento dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati. Da quest'anno il bonus è concesso agli studenti di tutti i corsi dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati (preaccademici, biennio, triennio e precedente ordinamento), gli iscritti ai licei musicali e coreutici (limitatamente alle sezioni musicali) e gli iscritti alle istituzioni di formazione

musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al DPR n. 212/2005, limitatamente ai corsi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Per fruire dell'agevolazione è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per le iscrizioni 2016-2017 o 2017-2018.

4.2 Misura del bonus e strumenti agevolabili

- Per quanto riguarda l'entità dello sconto, in precedenza il bonus era riconosciuto entro la soglia massima di 1.000 euro e, in ogni caso, entro i limiti del prezzo di acquisto. Da quest'anno il bonus è concesso nel limite del 65 per cento del prezzo finale dello strumento, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 2.500 euro. Per non danneggiare gli studenti che hanno ottenuto il bonus lo scorso anno, con il provvedimento prot. n. 50771 del 14.03.2017 l'Agenzia delle entrate ha previsto che chi ha fruito dell'agevolazione per l'acquisto di uno strumento musicale nel 2016, potrà accedere all'agevolazione anche nel 2017, al netto dello sconto ottenuto l'anno precedente.
- Il bonus viene concesso una tantum per l'acquisto di un solo strumento musicale nuovo; il contributo spetta allo studente anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento musicale quale, ad esempio, il piatto della batteria, ma non è riconosciuto per l'acquisto di beni di consumo (ad esempio corde o ance).
- Lo strumento musicale deve essere coerente, affine o complementare al corso di studi frequentato dallo studente, in base alle dichiarazioni di conformità e agli obiettivi disciplinari del corso di studi (si veda la tabella riportata nell'allegato 2 del provvedimento prot. n. 50771). Qualora il corso dei conservatori e degli istituti musicali non sia presente nel citato allegato 2, sarà lo stesso istituto di appartenenza ad attestare la coerenza tra il corso di studi frequentato e lo strumento oggetto dell'agevolazione.
- Lo studente interessato ad ottenere il contributo deve richiedere al proprio istituto un certificato d'iscrizione con il quale sia attestata la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo. Gli studenti che hanno chiesto il certificato per beneficiare dello sconto nel 2016 sono tenuti a chiedere un nuovo certificato per ottenere il bonus anche nel 2017.
- Lo studente deve consegnare il certificato al produttore o al rivenditore, il quale documenta la vendita mediante fattura (anche semplificata) o ricevuta fiscale o scontrino parlante riportando il codice fiscale dello studente e il prezzo di vendita comprensivo del contributo.
- Prima di concludere la compravendita il rivenditore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, tramite entratel o fisconline, una serie di informazioni utili a identificare l'operazione (codice fiscale proprio, dell'acquirente e dell'istituto che ha rilasciato l'attestato, tipologia di strumento musicale, prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell'IVA).
- Al rivenditore o produttore che applicherà lo sconto sarà riconosciuto un credito d'imposta pari all'ammontare del contributo stesso.

Si ricorda che...



- Il contributo sarà concesso in base all'ordine cronologico delle richieste trasmesse dal rivenditore, nel limite dei fondi stanziati (15 milioni di euro).

5. NESSUN OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI, RICARICHE E "GRATTA E VINCI"

- Con la risoluzione n. 44/E del 5 aprile 2017, l'Agenzia delle Entrate, precisa che per alcune tipologie di distributori automatici non sussiste l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi.
- A partire dal 1° aprile 2017, coloro che si occupano di cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici, salvo rientrare in specifiche tipologie tecniche di distributori automatici come stabilito da apposito provvedimento delle Entrate, hanno l'obbligo di memorizzare e successivamente inviare per via telematica i dati dei corrispettivi derivanti da tali operazioni; tale obbligo è stato previsto dall'articolo 2, comma 2, del D.lgs. 127/2015, come modificato dal DI n. 193/2016.
- L'Agenzia delle Entrate si era già espressa ampiamente sulla questione con la risoluzione n. 116/E del dicembre 2016, in cui aveva peraltro chiarito che per *distributore automatico* deve intendersi un apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:
 - uno o più sistemi di pagamento;
 - un sistema elettronico -dotato di un processore e una memoria -capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
 - un erogatore di beni e/o servizi.
- Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016 è stato, inoltre, stabilito che, a partire dal primo aprile 2017, sono tenuti ad effettuare la memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei dati dei corrispettivi, i distributori dotati delle seguenti caratteristiche:
 - una o più "periferiche di pagamento";
 - un "sistema master", ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli;
 - un erogatore di prodotti o servizi;

- una "porta di comunicazione" capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle entrate.
- Diversamente, restano esclusi dall'obbligo suddetto, quei distributori automatici privi delle predette caratteristiche, quelli che fungono da mero strumento di pagamento di un bene/servizio che sarà reso in altro modo o tempo, fornendone solo l'attestazione/quantificazione (come avviene, ad esempio, per i pedaggi autostradali), ovvero erogano solo una certificazione fiscale relativa a tale servizio. Inoltre, in linea generale, vanno escluse dall'obbligo anche le operazioni ricadenti nell'alveo del regime IVA, c.d. "monofase", di cui all'articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972. Restano altresì escluse le operazioni anche se effettuate a mezzo di distributore automatico (o vending machine) di cessione di tabacchi e altri beni posti sotto il monopolio di Stato, biglietti e lotterie istantanee e ricariche telefoniche.
- Sostanzialmente, precisa l'Agenzia, quando l'imposta sull'operazione effettuata tramite distributori automatici è stata assolta in una fase precedente, senza che chi la compie possa intervenire in qualche misura, quanto stabilito dal d. lgs. n. 127 non trova applicazione.
- I rivenditori che gestiscono distributori che erogano contestualmente beni soggetti all'obbligo di invio dei dati mediante invio telematico e beni esclusi, saranno tenuti effettuare la sola trasmissione dei dati relativi ai servizi e prodotti non esclusi dall'obbligo ("merce varia").
- L'Agenzia rammenta che le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere per via telematica sono quelle riportate nell'allegato denominato "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI" di cui alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 giugno 2016.

6. LA CONSULTA ACCOGLIE CON FAVORE LA MEDIAZIONE ANCHE NEL SETTORE TRIBUTARIO

- La mediazione tributaria non viola il diritto di difesa del contribuente, né il principio di ragionevolezza o tanto meno il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, peraltro la Costituzione italiana non contiene regole imperative che vietano l'inserimento nell'ordinamento di rimedi di natura amministrativa che ritardino l'accesso all'azione giudiziaria.
- Così la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 38 depositata il 22 febbraio scorso, interviene nuovamente sull'istituto della mediazione tributaria di cui all'articolo 39, comma 9, del DL 98/2011 (convertito, con modifiche, dalla legge 111/2011), che ha inserito nel [D.lgs. n.546/1992, l'art.17-bis](#).
- La mediazione tributaria, già ampiamente utilizzata in altri ordinamenti dell'Unione Europea, è stata introdotta come strumento per diminuire il carico di contenzioso davanti alle commissioni tributarie, essa è costituita da un'istanza di reclamo e da un eventuale invito alla mediazione.
- Con specifico riferimento all'attuale formulazione dell'articolo 17-bis, innanzi richiamato, è stabilito che la mediazione tributaria si applica alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative a tutti gli atti impugnabili, individuati

dall'art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992: in tale ipotesi, il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. In altri termini, per le suddette controversie, l'impugnazione/reclamo genera gli effetti del ricorso (processuali e sostanziali) e quelli della mediazione. Se la mediazione si conclude con esito positivo, viene formalizzato un accordo di mediazione con contestuale riduzione al 35% delle sanzioni dovute; diversamente, nel caso di esito negativo, ovvero se il reclamo non viene accolto, trascorsi 90 giorni dalla proposizione del ricorso, la controversia prosegue davanti al giudice naturale.

- Dal 1° gennaio 2016, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 156 del 2015, il ricorso alla mediazione è stato esteso anche alle controversie relative all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all'agente e ai concessionari della riscossione (per i ricorsi introduttivi presentati a partire dal 1° gennaio 2016).
- L'istruttoria, relativa al procedimento di mediazione, è gestita da apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti impugnabili. Si tratta di uffici legali istituiti presso ciascuna Direzione regionale o provinciale e il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate. Per gli uffici provinciali – Territorio dell'Agenzia il riferimento è costituito da apposite strutture di staff, alle dirette dipendenze del direttore.
- In relazione alla ipotizzata incostituzionalità dell'art. 17 bis, la Corte Costituzionale si è espressa diverse volte, dapprima con la sentenza n.98/2014, a seguito della quale l'art. 17 bis è stato riformulato con l'enunciato attuale; più di recente, la Consulta si è nuovamente pronunciata relativamente ad un dubbio di incostituzionalità avanzato dalla Commissione Tributaria di Milano sulla nuova formulazione dell'art. 17 bis; secondo i giudici milanesi, la norma violerebbe l'art. 111 della Costituzione, con particolare riferimento all'effettiva garanzia del diritto di difesa, non essendo idonea a garantire la terzietà e l'autonomia della struttura che gestisce la procedura della mediazione, pur prevedendo che tale fase precontenziosa sia gestita da soggetti - intesi come persone fisiche - diversi.
- Tuttavia, la Corte Costituzionale ha rilevato che, trattandosi di una procedura conciliativa fuori dal processo che pone le parti in una posizione di assoluta parità, il cui esito positivo è rimesso per avere efficacia anche all'accettazione del contribuente, deve escludersi che un tale procedimento possa violare il diritto di difesa, il principio di ragionevolezza o, tanto meno, il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
- La Corte dichiara, pertanto, chiusa la questione sulla ipotizzata illegittimità costituzionale dell'art. 17 -bis, guardando con favore all'istituto della mediazione anche nel settore tributario.

7. CONGEDO DI PATERNITA' FACOLTATIVO

L'Inps, con Messaggio 1581 del 10 aprile 2017, fornisce precisazioni in merito alla fruizione nel 2017.

- L'INPS ha precisato che il congedo facoltativo non è stato prorogato per l'anno 2017 e che dunque non è possibile presentare domande all'Istituto e non è

possibile esporre in Uniemens né giornate con causale MA9, né importi a conguaglio con causale L061.

- In seguito alle numerose richieste di precisazioni l'INPS ha pubblicato il [Messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017](#).
- Nel messaggio si chiarisce che i lavoratori padri possono fruire del congedo facoltativo nei primi mesi dell'anno 2017 (entro 5 mesi dalla nascita e dall'adozione/affidamento) ma solamente per gli eventi avvenuti nel 2016.

Si ricorda che...



- L'ultimo mese per usufruire del congedo sarà dunque maggio 2017 in relazione agli eventi avvenuti nel mese di dicembre 2016.

STUDIO CELONA S.R.L.

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17 - ROMA

TEL.: +39 06-88817280 - FAX: +39 06-88817282

MAIL: INFO@STUDIOCELONA.COM - WWW.STUDIOCELONA.COM